

E.1.



Città di Modica

DELIBERAZIONE
Della
GIUNTA COMUNALE

N. 273 del - 2 LUG 2025'

OGGETTO: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione disciplinare con le misure organizzative anno 2025 (art. 9, D.L. n. 78/2009).

L'anno duemilaventicinque il giorno due del mese di Luglio alle ore 17,20 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Monisteri Caschetto Maria	SINDACO	X	
Viola Rosario	VICE SINDACO	X	
Antoci Agatino	ASSESSORE	X	
Armenia Pietro	ASSESSORE	X	
Cannizzaro Samuele	ASSESSORE	X	
Drago Antonio	ASSESSORE	X	
Spadaro Concetta	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Maria Monisteri Caschetto, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione disciplinare con le misure organizzative anno 2025 (art. 9, D.L. n. 78/2009).

Il Dirigente proponente

Il Redigente

Visto Il Sindaco/ L'Assessore al ramo

LA GIUNTA MUNICIPALE

VISTO l'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, il quale testualmente recita:

"1. Al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231:

a) per prevenire la formazione di nuove situazioni debitorie:

1. le pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco adottato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, adottano entro il 31 dicembre 2009, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. Le misure adottate sono pubblicate sul sito internet dell'amministrazione;

2. nelle amministrazioni di cui al numero 1, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il funzionario che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; la violazione dell'obbligo di accertamento di cui al presente numero comporta responsabilità disciplinare ed amministrativa. Qualora lo stanziamento di bilancio, per ragioni sopravvenute, non consenta di far fronte all'obbligo contrattuale, l'amministrazione adotta le opportune iniziative, anche di tipo contabile, amministrativo o contrattuale, per evitare la formazione di debiti pregressi. Le disposizioni del presente punto non si applicano alle aziende sanitarie locali, ospedaliere, ospedaliere universitarie, ivi compresi i policlinici universitari, e agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici, anche trasformati in fondazioni;

3. allo scopo di ottimizzare l'utilizzo delle risorse ed evitare la formazione di nuove situazioni debitorie, l'attività di analisi e revisione delle procedure di spesa e dell'allocazione delle relative risorse in bilancio prevista per i Ministeri dall'articolo 9, comma 1-ter, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è effettuata anche dalle altre pubbliche amministrazioni incluse nell'elenco di cui al numero 1 della presente lettera, escluse le regioni e le province autonome per le quali la presente disposizione costituisce principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica. I risultati delle analisi sono illustrati in appositi rapporti redatti in conformità con quanto stabilito ai sensi del comma 1-quater del citato articolo 9 del decreto-legge n. 185/2008;

4. per le amministrazioni dello Stato, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche attraverso gli uffici centrali del bilancio e le ragionerie territoriali dello Stato, vigila sulla corretta applicazione delle disposizioni di cui alla presente lettera, secondo procedure da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto. Per gli enti ed organismi pubblici non territoriali gli organi interni di revisione e di controllo

provvedono agli analoghi adempimenti di vigilanza. I rapporti di cui al numero 3 sono inviati ai Ministeri vigilanti; per gli enti locali e gli enti del servizio sanitario nazionale i rapporti sono allegati alle relazioni rispettivamente previste nell'art. 1, commi 166 e 170, della legge 23 dicembre 2005, n. 266”;

Richiamata la propria deliberazione n. 110 del 07.05.2024 ad oggetto “Tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Adozione misure organizzative (art. 9, D.L. n. 78/2009)”;

CONSIDERATO che nel tempo si è assistito ad una evoluzione delle normative in materia;

DATO ATTO che:

- il D.lgs. 118 del 23 giugno 2011 ha introdotto le disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;
- l'art. 1 della legge 145 del 23 dicembre 2018 dal comma 858 al comma 872 introduce disposizioni sui pagamenti che precisamente recitano:

“Comma 858 Ai fini della tutela economica della Repubblica, le disposizioni di cui ai commi da 859 a 872 costituiscono principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi degli articoli 117, terzo comma, e 119, secondo comma, della Costituzione.

Comma 859 A partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, applicano:

- a) le misure di cui alla lettera a) dei commi 862 o 864, se il debito commerciale residuo, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, rilevato alla fine dell'esercizio precedente non si sia ridotto almeno del 10 per cento rispetto a quello del secondo esercizio precedente. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, di cui al citato articolo 33 del decreto legislativo n. 33 del 2013, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;*
- b) le misure di cui ai commi 862 o 864 se rispettano la condizione di cui alla lettera a), ma presentano un indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.*

Comma 860 ... omissis

Comma 861 Gli indicatori di cui ai commi 859 e 860 sono elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64. I tempi di ritardo sono calcolati tenendo conto anche delle fatture scadute che le amministrazioni non hanno ancora provveduto a pagare. Gli enti che si avvalgono di tale facoltà effettuano la comunicazione di cui al comma 867 con riferimento all'esercizio 2019 anche se hanno adottato il sistema SIOPE+. Limitatamente all'esercizio 2021, le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860, qualora riscontrino, dalle proprie registrazioni contabili, pagamenti di fatture commerciali non comunicati alla piattaforma elettronica di cui al primo periodo del presente comma, possono elaborare gli indicatori di cui ai predetti commi 859 e 860 sulla base dei propri dati contabili, con le modalità fissate dal presente comma, includendo anche i pagamenti non comunicati, previa relativa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile. Limitatamente agli esercizi 2022 e 2023 le amministrazioni pubbliche di cui ai citati commi 859 e 860 possono elaborare

l'indicatore relativo al debito commerciale residuo sulla base dei propri dati contabili previo invio della comunicazione di cui al comma 867 relativa ai due esercizi precedenti anche da parte delle amministrazioni pubbliche soggette alla rilevazione SIOPE di cui all'articolo 14, commi 6 e seguenti, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e previa verifica da parte del competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile.

Comma 862 Entro il 28 febbraio dell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, le amministrazioni diverse dalle amministrazioni dello Stato che adottano la contabilità finanziaria, anche nel corso della gestione provvisoria o esercizio provvisorio, con delibera di giunta o del consiglio di amministrazione, stanziando nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota accantonata del risultato di amministrazione, per un importo pari:

- a) al 5 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 per cento del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- b) al 3 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- c) al 2 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra undici e trenta giorni, registrati nell'esercizio precedente;*
- d) all'1 per cento degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra uno e dieci giorni, registrati nell'esercizio precedente.*

Comma 863. Nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione. Il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Comma 864. Nell'esercizio in cui sono state rilevate le condizioni di cui al comma 859, relative all'esercizio precedente, gli enti che adottano solo la contabilità economico-patrimoniale, ad eccezione degli enti del Servizio sanitario nazionale:

- a) riducono del 3 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi superiori a sessanta giorni, oppure in caso di mancata riduzione di almeno il 10 per cento del debito commerciale residuo;*
- b) riducono del 2 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra trentuno e sessanta giorni;*
- c) riducono dell'1,50 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra undici e trenta giorni;*
- d) riducono dell'1 per cento i costi di competenza per consumi intermedi dell'anno in corso (anno T) rispetto a quelli registrati nell'anno precedente (anno T - 1), qualora registrino ritardi compresi tra uno e dieci giorni.*

Comma 865 ... omissis ...

Comma 866. Le regioni trasmettono al Tavolo di verifica degli adempimenti regionali di cui all'articolo 12 dell'intesa tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, del 23 marzo 2005, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005, una relazione in merito all'applicazione e agli esiti del comma 865. La trasmissione della relazione costituisce adempimento anche ai fini e per gli effetti dell'articolo 2, comma 68, lettera c), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, le cui disposizioni continuano ad applicarsi a decorrere dall'esercizio 2013 ai sensi dell'articolo 15, comma 24, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano relazionano al citato Tavolo sullo stato di applicazione del comma 865.

Comma 867. A decorrere dal 2020, entro il 31 gennaio di ogni anno le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, comunicano, mediante la piattaforma elettronica di cui al comma 861, l'ammontare complessivo dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente. Per l'anno 2019 la comunicazione è effettuata dal 1° al 30 aprile 2019. Per le amministrazioni che ordinano gli incassi e i pagamenti al proprio tesoriere o cassiere attraverso ordinativi informatici emessi secondo lo standard Ordinativo Informatico, di cui al comma 8-bis dell'articolo 14 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, l'obbligo del presente adempimento permane fino alla chiusura dell'esercizio nel corso del quale il predetto standard viene adottato.

Comma 868. A decorrere dal 2021, fermo restando quanto stabilito dal comma 861, le misure di cui al comma 862, lettera a), al comma 864, lettera a), e al comma 865, lettera a), si applicano anche alle amministrazioni pubbliche di cui ai commi 859 e 860 che non hanno pubblicato l'ammontare complessivo dei debiti, di cui all'articolo 33 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, e che non hanno trasmesso alla piattaforma elettronica le comunicazioni di cui al comma 867 e le informazioni relative all'avvenuto pagamento delle fatture.

Comma 869. A decorrere dal 1° gennaio 2021, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri sono pubblicati e aggiornati:

- a) con cadenza trimestrale, i dati riguardanti gli importi complessivi delle fatture ricevute dall'inizio dell'anno, i pagamenti effettuati e i relativi tempi medi ponderati di pagamento e di ritardo, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861;*
- b) con cadenza trimestrale i dati riguardanti le fatture emesse in ciascun trimestre dell'anno e pagate entro i termini ed entro tre, sei, nove e dodici mesi dalla scadenza, come desunti dal sistema informativo della piattaforma elettronica di cui al comma 861.*

Comma 870. A decorrere dall'anno 2019, per le singole amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento, è pubblicato, nel sito web istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ammontare dello stock di debiti commerciali residui scaduti e non pagati alla fine dell'esercizio precedente.

Comma 871. Le informazioni di cui al comma 869, lettera b), e le comunicazioni di cui al comma 867 degli enti che si avvalgono della facoltà prevista dall'ultimo periodo del comma 861 costituiscono indicatori rilevanti ai fini della definizione del programma delle verifiche di cui all'articolo 14, comma 1, lettera d), della legge 31 dicembre

2009, n. 196, da parte dei servizi ispettivi di finanza pubblica del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Comma 872. *Il competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile verifica la corretta attuazione delle predette misure.*”;

Richiamate:

- la deliberazione di G.M. n. 37 del 27.02.2025, esecutiva, con la quale viene approvato il Piano degli interventi ritenuti necessari per il superamento del ritardo dei pagamenti ai sensi dell'art. 40, comma 9 bis, del Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19, convertito dalla L. n. 56/2024;
- la deliberazione di cui al precedente punto all'odg, esecutiva, con la quale viene nominato un gruppo di lavoro finalizzato al pieno rispetto del Piano degli interventi per il rispetto dei tempi medi di pagamento dei debiti commerciali, approvato con la citata deliberazione G.M. n. 37/2025;

Considerato che al fine di garantire il rispetto delle richiamate disposizioni in materia di tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni è necessario prevedere una riprogrammazione delle attività dell'Ente, fornendo i necessari indirizzi operativi agli organi gestionali ed adottare un disciplinare che contenga le misure organizzative per il tempestivo pagamento delle fatture, ove la disponibilità di cassa lo consente;

Dato atto che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 30-01-2025, esecutiva ai sensi di legge, è stato dichiarato il dissesto finanziario di questo Comune;
- con D.P.R. del 05.06.2025, è stato nominato l'Organo Straordinario di liquidazione per la gestione dell'indebitamento pregresso e per l'adozione di tutti i provvedimenti volti all'estinzione dei debiti dell'Ente;
- a seguito della notifica del predetto Decreto presidenziale, l'Organo Straordinario di Liquidazione si è insediato nei termini di legge presso il Comune di Modica, giusta deliberazione n. 1 del 19.06.2025;

Viste le misure organizzative predisposte dal Segretario Generale di concerto con il Dirigente del Settore Finanziario e Tributi, che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera A), le quali prevedono interventi in ordine alla gestione della spesa e delle entrate comunali, di competenza ordinaria dell'Ente a seguito della dichiarazione del dissesto finanziario dell'Ente;

Visto:

- il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali»;
- l'O.R.EE.LL.;
- lo Statuto comunale;
- i Regolamenti comunali vigenti;

DELIBERA

1. Di ritenere prioritario l'obiettivo di riduzione dei tempi medi di pagamento ed il conseguente mantenimento della riduzione complessiva dei debiti commerciali anche a fronte delle disposizioni previsti dalla Legge di Bilancio n. 145 del 30/12/2018;
2. Di approvare, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera a) del decreto legge n. 78/2009, il disciplinare che contiene le misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti delle fatture dei fornitori che si allegano al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale;

3. Di dare atto che la revisione delle misure in oggetto è finalizzata a garantire il rispetto del termine dei pagamenti, con l'obiettivo di operare efficientemente nei confronti delle imprese che forniscono beni e servizi al Comune di Modica;
4. Di trasmettere al Segretario Generale, a tutti i Dirigenti ed alle E.Q. delle U.O. dell'Ente il presente provvedimento a titolo di obiettivo di performance per l'esercizio in corso e per quelli successivi, con il conseguente obbligo di informativa e applicazione da parte della struttura di appartenenza, da inserire nel PIAO dell'anno in corso;
5. Di trasmettere il presente atto, al Collegio dei Revisori dei Conti ed al NdV, per quanto di rispettiva competenza;
6. Di pubblicare la presente deliberazione sull'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi;
7. Di pubblicare sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente", "Atti Generali" le misure organizzative adottate con il presente provvedimento;
8. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 12, comma 2, della Legge n. 44/91 attesa l'urgenza di provvedere a quanto infra deliberato nell'interesse dell'Ente.

Sulla proposta di deliberazione di cui sopra sono stati espressi i seguenti pareri, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000.

Parere in ordine alla regolarità tecnica:	Favorevole/ Contrario
li, 02.07.2025	IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Parere in ordine alla regolarità contabile:	Favorevole/ Contrario
li, 02.07.2025	IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
Per l'assunzione dell'impegno di spesa, si attesta la regolare copertura finanziaria, ai sensi degli artt.153, 183, 191 del D.L.vo n.267/2000, con spesa da impegnare al cap. _____ del Bilancio	IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO E TRIBUTI
li, _____	

La presente è approvata con deliberazione della Giunta Municipale n. 273 del 2 LUG. 2025

Il Segretario Comunale

ALLEGATO A

DISCIPLINARE PER IL TEMPESTIVO PAGAMENTO DELLE FATTURE

Le misure di seguito indicate sono adottate in applicazione:

- Dell'art. 40, commi 6 e 7 del D.L. n. 19 del 2 marzo 2024, con l'obiettivo di superare il ritardo dei pagamenti dei debiti commerciali ed assicurare, ai sensi delle disposizioni vigenti, la tempestività dei pagamenti dei debiti contratti dal Comune per forniture di beni e servizi e per opere pubbliche, tenendo conto dei vincoli e degli equilibri di cassa e di bilancio, che si ritengono comunque prioritari;
- della circolare del MEF n. 17 del 9 aprile 2024 - Riforma 1.11 del PNRR "Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie" - ricognizione degli strumenti a disposizione degli enti locali per garantire la tempestività dei pagamenti.

Misure organizzative funzionali a garantire la tempestività dei pagamenti

1. Verificare la compatibilità dei pagamenti derivanti dall'assunzione dell'impegno di spesa con lo stanziamento di competenza e di cassa del bilancio.
2. Trasmettere gli atti di liquidazione di spesa al Dirigente del Settore Finanziario, debitamente firmati e completi di tutti gli allegati, tenuto conto dei tempi tecnici necessari al Settore Finanziario per emettere i mandati di pagamento e dei giorni assorbiti dal Tesoriere per evadere l'ordine.
3. Osservare le norme di cui ai singoli ordinamenti tributari, del T.U. n. 267/2000 (articoli da 178 a 181), del vigente Regolamento comunale di Contabilità e del Regolamento comunale per la disciplina generale delle Entrate.
4. Le obbligazioni derivanti da spese non impegnate preventivamente secondo le ordinarie procedure contabili, costituenti, pertanto, debiti fuori bilancio, dovranno essere tempestivamente segnalate al Dirigente del Settore Finanziario, per valutazioni inerenti alla possibilità di copertura finanziaria correlata al loro eventuale riconoscimento di legittimità ai sensi di legge.
5. In sede di definizione e/o di esecuzione dei contratti per forniture di beni e servizi, i Responsabili competenti potranno valutare l'eventuale disponibilità degli operatori contraenti ad accettare termini di pagamento 30/60 giorni. Ciò compatibilmente con quanto prescritto dall'ordinamento.
6. Osservare all'atto dell'assunzione degli impegni di spesa, le procedure di cui all'art. 183 c. 8 del T.U.E.L. 18 agosto 2000, n. 267, del vigente Regolamento comunale di Contabilità, con l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di competenza e di cassa del bilancio e con gli equilibri di bilancio.
7. Attestare l'avvenuta pubblicazione sul sito internet dell'Ente nella Sezione - Amministrazione Trasparente, ai sensi del D. Lgs n. 33/2013, e sulla Piattaforma della Certificazione dei Crediti predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.
8. Certificare, a cura di ogni Unità Operativa, ai fornitori che ne hanno fatto richiesta, il credito liquido, certo, non prescritto ed esigibile, ai sensi del D.M. 22/06/2012. Tali crediti possono essere compensati con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 28-quater del DPR 29/09/73 n. 602, mediante pubblicazione sulla piattaforma elettronica predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato.

9. Controllare che, in applicazione al meccanismo dello split payment, il fornitore che emetta fattura, indichi comunque l'imposta congiuntamente l'annotazione "Iva versata dal committente ai sensi dell'articolo 17- ter DPR 633/72" oppure "Scissione di pagamento". Nel caso che la prestazione sia di natura commerciale, siano rispettati gli obblighi di reverse charge, dove il fornitore non dovrà indicare l'IVA nella fattura, ma dovrà comunque indicare la dicitura prevista per il meccanismo dello split payment.
10. Osservare il procedimento relativo alla liquidazione, le norme di cui all'art. 184 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267 e del vigente Regolamento comunale di Contabilità.
11. Osservare per l'ordinazione e i pagamenti, le norme di cui all'art. 185 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.
12. Provvedere al monitoraggio degli stanziamenti in entrata del PEG assegnato ed adottare gli opportuni atti di accertamento delle entrate ai sensi dell'art. 179 del TUEL.
13. Attivare, tempestivamente, in caso di accertata morosità, le procedure di riscossione, anche coattiva delle entrate tributarie e patrimoniali.
14. Attivare, a cura del Settore competente per materia, tutte le procedure per una celere riscossione di finanziamenti (europei, regionali, da privati, ecc).
15. Garantire una tempestiva rendicontazione delle spese sostenute al fini dell'erogazione dei relativi contributi.
16. Verificare le fatture pervenute e provvedere all'accettazione/rifiuto entro 10 giorni al fine di salvaguardare gli indicatori dello stock di debito e di tempestività dei pagamenti.
17. Vigilare sull'applicazione agli artt. 191 e 192 del TUEL verificando di termini di affidamento e la congruità dei tempi di fatturazione degli interventi di lavori, forniture e servizi.
18. Ai sensi dell'art. 40, comma 6, del D.L. 2 marzo 2024, n. 19, il Responsabile del procedimento relativo alla tempistica dei pagamenti dei debiti commerciali è il Dirigente del Settore II.
19. Si prevede di istituire, in applicazione del citato art. 40, comma 6, D.L. 19/2024, un Tavolo tecnico di monitoraggio e controllo.
20. Il Tavolo tecnico è formato dai Dirigenti dei Settori del Comune, coadiuvati dalle E.Q. nominate per Unità Operative, con il coordinamento del Segretario Generale.

Ulteriori adempimenti di legge In merito alla regolarità degli atti di liquidazione delle spese:

- Obbligo di indicare nell'ordinazione al fornitore gli estremi identificativi dell'impegno, del codice CUP e/o del codice CIG ove previsti dalla normativa, con la disposizione che gli stessi debbano essere riportati in fattura.
- Obbligo di acquisire preventivamente il DURC in corso di validità e con esito regolare (fatta salva la casistica in cui è ammessa l'autocertificazione).

- Divieto di effettuare pagamenti superiori ad € 5.000,00 a favore dei creditori della P.A. morosi di somme iscritte a ruolo verso gli agenti della riscossione, senza aver effettuato il preventivo controllo su Equitalia.
- Obbligo di indicazione delle coordinate IBAN del beneficiario nei mandati di pagamento per l'esecuzione dei bonifici.
- Obbligo di rispettare gli obblighi in materia di tracciabilità.
- Obbligo di rispetto del limite per i pagamenti in contanti secondo la normativa vigente.
- Obbligo di rispetto del limite ed i termini dei pagamenti dell'Economato comunale, secondo il regolamento adottato dall'Ente.

IL DIRIGENTE DEL II SETTORE
Dott.ssa Maria Di Martino

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Giuseppa Silvana Puglisi

Letto, approvato e sottoscritto


L'Assessore anziano



IL SINDACCO



Il Segretario Generale



ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto, Responsabile del procedimento di pubblicazione, **ATTESTA** che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 4 LUG. 2025 al 19 LUG. 2025, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

L'addetto della pubblicazione

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'


La presente deliberazione:

- E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. 44/91.
- E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

02/07/2025

Il Segretario Generale



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario **CERTIFICA**, su conforme attestazione del Responsabile della pubblicazione, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune per 15 giorni consecutivi, dal _____ al _____ sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.rg.it

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo
Modica, li

Il Segretario Generale